



574/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 79699** del Registro di
Segreteria,

sul ricorso proposto dalla sig.ra **XX** (c.f.

OMISSIS), in proprio e nella qualità di

genitore esercente la potestà genitoriale sui figli

YY (c.f. OMISSIS) ed **KK**

(c.f. OMISSIS), rappresentata e

difesa dall'Avv. Augusta Rocchetti (c.f.

RCCGST73M65F880M) del Foro di Velletri;

contro

Inps - Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.

80078750587), in persona del legale rappresentante

pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo

Mangiapane (c.f. MNGFPP64T25F158Q).

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Visto il ricorso e gli atti di causa;
uditi all'udienza dell'11 dicembre 2024, con
l'assistenza del segretario dott.ssa Federica
Sperapani, l'avv. Andrea Lippi, su delega dell'avv.
Rocchetti, per il ricorrente e l'avv. Andrea Botta,
su delega dell'avv. Filippo Mangiapane, per l'Inps.
Ritenuto in

FATTO

1. La sig.ra XX, vedova del sig.

JJ (appuntato scelto della Guardia di Finanza
deceduto il OMISSIS), in proprio e quale
rappresentante dei figli Y Y ed
KK, riassumeva dinanzi a questa Corte dei
conti il ricorso già introdotto dinanzi al Tribunale
civile di Velletri, all'esito del quale il Tribunale,
con sentenza del 30 giugno 2022, aveva declinato la
giurisdizione in favore del giudice contabile.

2. Con il ricorso gli interessati chiedevano di
accertare il diritto alla pensione di inabilità ai
sensi dell'art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 del
defunto appuntato scelto JJ a
decorrere dal 29 giugno 2018 e, per l'effetto, di
accertare il diritto alla relativa pensione di
reversibilità in proprio favore, con condanna
dell'Inps alla relativa liquidazione, comprensiva di

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

arretrati, interessi e rivalutazione monetaria.

Esponevano che il sig. JJ, il 13 giugno

2018, era stato ricoverato a seguito di "lesione emorragica intrassiale nucleo-basale sinistra con diametro massimo di circa 55mm". La sig.ra XX,

in qualità di coniuge, in data 28 giugno 2018 aveva presentato alla G.d.F. domanda di pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, per infermità non dipendente da causa di servizio, per la quale il coniuge si trovava nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il OMISISil sig. JJ decedeva.

La Commissione medica ospedaliera del Ministero della difesa, con verbale del 2 ottobre 2018, sulla base della documentazione sanitaria prodotta, riconosceva il sig. JJ: "a) non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come Guardia di Finanza alla data della domanda; b) sussisteva assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ex art. 2, comma 12, L. 335/1995 dalla data della domanda; c) la inabilità di cui al punto a), allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio; d) la menomazione complessiva che determina

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

la inabilità di cui al punto b) è ascrivibile alla prima ctg. Tab. A di cui al d.p.r. 834/81".

Il 28 maggio 2019 la G.d.F., Centro informatico amministrativo nazionale, comunicava all'Inps la liquidazione del TFS a favore dei superstiti del sig.

JJ e indicava i servizi resi con iscrizione al Fondo gestito dall'Inps, precisando il diritto alla pensione.

Con nota del 17 giugno 2019, la G.d.F. trasmetteva alla sede Inps di Roma Tuscolano, territorialmente competente, la variazione dei dati giuridici ed economici mediante invio del modello PA04, precisando che l'appuntato scelto JJ era stato riconosciuto inabile permanentemente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, e affermando che l'Inps avrebbe provveduto al calcolo e al pagamento del trattamento pensionistico.

A seguito di solleciti e atti di diffida rimasti senza riscontro, volti a chiedere all'Inps di definire la posizione pensionistica di inabilità riconosciuta al defunto JJ e a riconoscere la pensione di reversibilità in favore degli eredi, parte ricorrente adiva il giudice ordinario, Tribunale di Velletri, che con sentenza del 30 giugno 2022 declinava la propria giurisdizione in favore di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

questa Corte.

Con il ricorso in esame parte ricorrente riproponeva le medesime doglianze, atteso il silenzio serbato sulle richieste avanzate agli organi competenti, insistendo nella richiesta di riconoscimento del diritto in questione, previa incidentale impugnativa della delibera dell'Inps del 26 giugno 2019, nel frattempo intervenuta, relativa alla liquidazione della pensione ai superstiti (categoria SOCUM) con decorrenza dal 1° agosto 2018.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Con memoria del 24 luglio 2023 si costituiva in giudizio l'Inps, sostenendo che nelle more del giudizio civile era stata accolta la domanda del 24 luglio 2018, con la liquidazione in data 26 giugno 2019 della pensione di reversibilità, categoria SOCUM, e la corresponsione degli arretrati sul cedolino di agosto 2019, e che la relativa prestazione era in pagamento. Eccepiva quindi la carenza di interesse a ricorrere o la cessazione della materia del contendere. Eccepiva altresì la prescrizione quinquennale e affermava non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute.

4. All'udienza del 6 settembre 2023, su accordo delle parti, il giudizio veniva rinviato, per

approfondimenti, all'udienza del 10 aprile 2024.

5. Con note autorizzate depositate il 27 marzo 2024, ripercorsi i fatti del giudizio, parte ricorrente insisteva nelle richieste formulate.

6. All'udienza del 10 aprile 2024 la Sezione adottava l'ordinanza n. 60/2024, depositata l'11 aprile 2024, con la quale ordinava all'Inps di chiarire la propria posizione sulla pretesa della ricorrente, specificando se il trattamento di reversibilità liquidato fosse stato determinato sulla base della pensione di inabilità, come richiesto con la domanda del 28 giugno 2018, ovvero se fosse stato calcolato sulla pensione ordinaria maturata dal *de cuis* all'atto del decesso, specificando, in caso di non spettanza del diritto alla pensione di inabilità, i relativi motivi ostativi. A tal fine l'ordinanza assegnava all'Inps il termine di 40 giorni e fissava l'udienza dell'11 dicembre 2024.

7. All'udienza dell'11 dicembre 2024, come da verbale, l'avv. Lippi, rilevato il mancato espletamento dell'adempimento richiesto all'Inps con l'ordinanza n. 60/2024 e la sussistenza agli atti del giudizio degli elementi necessari a dimostrare la fondatezza del ricorso, ha chiesto la decisione del giudizio. L'avv. Botta ha confermato la mancata

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

trasmissione della documentazione da parte della sede
Inps competente.

All'esito della discussione, il giudizio è stato
trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento
del diritto alla pensione di inabilità ai sensi
dell'art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 del defunto
appuntato scelto JJ a decorrere dal 29

giugno 2018 e, per l'effetto, l'accertamento del
diritto alla relativa pensione di reversibilità in
favore della parte ricorrente.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Ai sensi dell'art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, per
i dipendenti ivi indicati, "cessati dal servizio per
infermità non dipendenti da causa di servizio per le
quali gli interessati si trovino nell'assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa, la pensione è calcolata in
misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto
del compimento dei limiti di età previsti per il
collocamento a riposo. (...). Ai fini del
riconoscimento del diritto alla pensione di cui al
presente comma è richiesto il possesso dei requisiti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio". Il regolamento recante le modalità applicative delle disposizioni contenute in tale disposizione è stato emanato con decreto del Ministero del tesoro dell'8 maggio 1997, n. 187.

In base alla richiamata disciplina e in particolare dell'art. 2 del citato d.m. n. 187/1997, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità è necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità; b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio; c) riconoscimento dello stato di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b).

Nella fattispecie in esame, sulla base della documentazione allegata da parte ricorrente detti requisiti risultano sussistenti, con conseguente spettanza del diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 in capo al *de cuius* e, dunque, della richiesta pensione di reversibilità.

Al riguardo l'Istituto previdenziale non ha contestato quanto affermato e documentato da parte ricorrente sulla spettanza del diritto e sul suo mancato riconoscimento, né ha fornito elementi conoscitivi in merito ad eventuali ragioni ostative al riconoscimento stesso, evidenziandosi in proposito il mancato espletamento dell'adempimento richiesto con la citata ordinanza n. 60/2024 di questa Sezione. Stante l'evidente e incontestata ricorrenza del requisito della anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, con riferimento agli ulteriori requisiti richiesti dalla disciplina in esame risulta infatti che la sig.ra XX, in qualità di coniuge del sig.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

JJ, aveva presentato il 28 giugno 2018 alla G.d.F. la domanda di pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, per infermità non dipendente da causa di servizio, per la quale il medesimo si trovava nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La Commissione medica ospedaliera del Ministero della difesa, riunitasi per eseguire gli accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento della concessione della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 2, l. n. 335/1995, con verbale del 2 ottobre 2018, riconosceva il sig. JJ

non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come Guardia di Finanza alla data della domanda, affermando la sussistenza della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 dalla data della domanda, precisando che tale inabilità, allo stato degli atti, non risultava determinata da infermità dipendenti da causa di servizio e che la menomazione complessiva che determinava l'inabilità stessa era ascrivibile alla ctg. prima, Tab. A di cui al d.p.r. n. 834/1981.

Con nota del 17 giugno 2019 la G.d.F. comunicava

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

all'Inps il riconoscimento dell'inabilità permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 a decorrere dal 29 giugno 2018, richiamando il citato verbale del CMO del 2 ottobre 2018 e il nuovo modello PA04, precisando altresì la decorrenza della pensione di reversibilità dal 1° agosto 2018.

Con nota del 7 gennaio 2019 la G.d.F. comunicava che il sig. JJ era collocato in congedo

assoluto per infermità a decorrere dal 29 giugno 2018.

In data 3 maggio 2021 la sig.ra XX presentava altresì all'Inps istanza di liquidazione della pensione ordinaria di inabilità a favore del defunto coniuge per richiedere il trattamento di reversibilità, con successivi solleciti e diffide in data 19 gennaio 2022 e 27 gennaio 2022.

Conclusivamente, così evidenziata la sussistenza di tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto di cui è causa, deve affermarsi il diritto di parte ricorrente alla liquidazione della richiesta pensione di reversibilità, con decorrenza dal 1° agosto 2018.

È opportuno precisare che, come evidenziato dal ricorrente nella memoria del 27 marzo 2024 e non contestato dall'Inps, con il provvedimento del 26 giugno 2019, richiamato dall'Istituto previdenziale

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

nella propria memoria di costituzione, è stata liquidata alla parte ricorrente la pensione di reversibilità rapportata agli anni di servizio del sig. JJ la quale, dunque, non risulta avere ad oggetto l'applicazione del richiesto beneficio di cui al citato art. 2, comma 12, l. n. 335/1995.

3. Sono altresì dovuti gli arretrati sulla differenza rispetto al trattamento già riconosciuto dall'Istituto previdenziale, nonché gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 167 c.g.c. e art. 429 c.p.c. su ciascun rateo, da computarsi in regime di cumulo parziale (secondo i criteri affermati in SS.RR., sent. n. 10/QM/).

4. Tenuto conto della data della domanda e delle successive diffide presentate dalla sig.ra XX, come sopra richiamate, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Inps.

5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, nonché delle fasi in cui si è svolto il giudizio, si liquidano in via forfettaria in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

antistatario.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione,

- accoglie il ricorso;*
- condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, liquidate in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

13

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.12.2024
per il Dirigente**

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
16.12.2024 12:05:57

GMT+02:00

